

Circolare telegrafica urgentissima n. 7/08
Precedenza assoluta

Roma, 11 febbraio 2008

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

Circolare miaitse numero 7/2008 — Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008. – Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.- Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. - Altri adempimenti.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 31 del 6 febbraio 2008 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 19 e 20, entrambi in data 6 febbraio 2008, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008.

La medesima Gazzetta Ufficiale pubblica i due decreti presidenziali, in data 6 febbraio 2008, con i quali è stata disposta, distintamente per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati, l'assegnazione del numero dei seggi spettanti rispettivamente alle regioni e alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler prendere immediati contatti, nell'ambito delle rispettive Province, con i Presidenti degli organi giudiziari presso i quali devono costituirsi, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto di convocazione dei comizi, gli uffici preposti alla ricezione delle candidature e agli altri adempimenti previsti dalla legge (per la Camera dei deputati: gli Uffici centrali circoscrizionali da costituire, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 361 del 1957, presso la Corte di appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di ciascuna delle circoscrizioni indicate nella tabella A allegata al predetto D.P.R. 361; per il Senato: gli Uffici elettorali regionali presso la Corte di appello o il Tribunale del capoluogo di ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

Tanto premesso, si richiamano gli adempimenti da porre in essere e si impartiscono le relative disposizioni, ai fini dell'organizzazione del procedimento elettorale.

Indice

- a) *Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali*
- b) *Affissione del manifesto di convocazione dei comizi*
- c) *Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia*
- d) *Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali*
- e) *Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature*
- f) *Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa contenuti nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni*
- g) *Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi*
- h) *Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero*
- i) *Adempimenti relativi alla tessera elettorale:*
 - i.1) *quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste*
 - i.2) *orari di apertura degli uffici comunali*
 - i.3) *attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato*
- l) *Nomina degli scrutatori*
- m) *Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione*
- n) *Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative*
- o) *Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali*
- p) *Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale*
- q) *Organizzazione di speciali servizi di trasporto*
- r) *Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali*

a) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)

Si dispone l'immediato inizio in tutti i Comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/67.

A tal fine si indicano di seguito, in sintesi, gli adempimenti di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale comunale (ufficiale elettorale), con i relativi termini:

Termine		Adempimenti	Note
Entro mercoledì 20 febbraio 2008	8 giorni prima del termine di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi	<ul style="list-style-type: none"> - Cancellazione dei nomi degli elettori trasferiti in altro comune la cui procedura di trasferimento si è perfezionata. - Invio al Comune di immigrazione a mezzo telegrafo delle comunicazioni di avvenuta cancellazione. Utilizzo modello 3-D/a di cui alla <u>circ. n.78 del 13 aprile 2005</u> 	Indicazione, ove possibile, del numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del Comune di immigrazione (art. 32, comma primo, n. 4, d:P.R. n. 223/67)

<p>Entro giovedì 28 febbraio 2008</p>	<p>Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi</p>	<p>Iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni</p>	<p>Deposito dei provvedimenti relativi nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici (art. 32, comma sesto, d.P.R. n.223/67)</p>
<p>Entro giovedì 28 febbraio 2008</p>	<p>Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cancellazione per perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria • Variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune 	<p>(Art. 32, comma primo, nn. 2 e 3 d.P.R. n.223/67 -Art. 41 d.P.R. n.223/67)</p>
<p>Entro domenica 9 marzo 2008</p>	<p>Decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto</p>	<p>Compilazione in triplice copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste</p>	<p>Una copia è trasmessa alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste</p>

		elettorali, non avranno compiuto nel primo giorno fissato per le votazioni il diciottesimo anno d'età	sezionali i nominativi dell'elenco. Una copia è pubblicata all'albo pretorio. Una copia è depositata nella segreteria del comune (Art. 33 d.P.R. n.223/67)
Entro venerdì 14 marzo 2008	Trentesimo giorno antecedente quello della votazione	Variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età o il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative	(Art. 32, comma primo, n.5 del d.P.R. n.223/67)
Entro sabato 29 marzo 2008	Quindicesimo giorno antecedente quello del voto	Cancellazione dei nomi degli elettori deceduti	(Art. 32, comma primo, n.1, del d.P.R. n.223/67)

Si richiama l'attenzione sulla necessità di adempiere alla prescrizione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente l'apposita annotazione, da apporre sulla lista sezionale **a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare solo per l'elezione della Camera dei deputati**. A tale adempimento l'ufficiale elettorale dovrà provvedere entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, quindi, **entro giovedì 21 febbraio 2008**. Analoga annotazione sarà effettuata, da parte della

Commissione elettorale circondariale (in base all'elenco immediatamente trasmesso a cura del Sindaco) sull'esemplare della lista destinata all'ufficio elettorale di sezione.

Le SS.LL., nel comunicare le presenti disposizioni ai Comuni delle rispettive province e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali, vorranno altresì vigilare affinché gli ufficiali elettorali dei Comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza, raccomandando che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso al suindicato giorno di **mercoledì 20 febbraio 2008**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.

Si fa riserva di ulteriori specifiche istruzioni concernenti adempimenti aggiuntivi alla revisione delle liste elettorali in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sul voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero.

b) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 11, quarto comma, del d.P.R. 361/1957)

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi il **28 febbraio 2008**, a cura dei Sindaci dei comuni, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che verrà stampato e inviato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che sarà

completato dai comuni con l'aggiunta della denominazione del comune e del cognome del sindaco.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: direzionelettorale@interno.it in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i Comuni della Provincia.

c) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia

Per le elezioni politiche trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Tale normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali.

Si rammentano, pertanto, le modalità e il termine ultimo entro cui l'elettore residente all'estero potrà esercitare l'eventuale opzione con riferimento alle prossime elezioni politiche.

L'opzione è valida solo per una consultazione elettorale. Conseguentemente la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione di precedenti consultazioni ha esaurito ogni efficacia.

Il suddetto diritto può essere esercitato entro il **decimo giorno** successivo all'indizione delle elezioni e cioè **entro il 16 febbraio 2008** anche utilizzando il modello allegato alla presente circolare, che dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza, per posta o mediante consegna a mano, entro il termine suddetto.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertare la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Il Ministero degli Affari Esteri sta attuando - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, in particolare, i termini previsti per la suddetta opzione.

Nell'intento di divulgare ulteriormente le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, sì da renderne edotti anche i connazionali residenti all'estero che si trovassero temporaneamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione.

Le SS.LL vorranno altresì far conoscere l'allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero www.esteri.it o su quello del proprio Ufficio consolare.

Si pregano, inoltre, le SS.LL. di voler portare quanto sopra all'immediata conoscenza dei sindaci e dei segretari comunali della rispettiva provincia, affinché provvedano, a loro volta, a darne la più ampia diffusione in sede locale con ogni mezzo utile.

d) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e uffici elettorali regionali, delle liste per le elezioni politiche, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni **domenica 9 e lunedì 10 marzo 2008**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di domenica 9 marzo 2008 e dalle ore otto alle ore venti di lunedì' 10 marzo 2008**); gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 marzo, anche nelle ore pomeridiane.**

Si ricorda che i certificati elettorali dovranno essere rilasciati entro 24 ore dalla loro richiesta.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alle pubblicazioni di questa Direzione Centrale nn. 2 e 3 (“Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

e) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

Com’è noto, l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e candidature.

Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che rientri nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in

proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purchè all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

f) Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa contenuti nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e candidature, si reputa opportuno richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 283/00-Sezione Prima del 13 dicembre 2000, già trasmesso con circolare n. 32/2002 dell'8 aprile 2002.

Nel citato parere, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia).

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo consesso in sede giurisdizionale:

- non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'art. 2 della legge n. 15 del 1968, come modificato dall'art. 3 della legge n. 127/1997, al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli 4 della legge n. 15 del 1968 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (art. 2, comma 4, della legge 127/1997) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;

- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale (art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 403/1998) che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico.

Si ritiene che tale linea interpretativa sia coerente anche con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non avendo tale decreto introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.

Si pregano le SS.LL.di voler cortesemente partecipare quanto sopra ai sindaci dei comuni ed ai segretari comunali della provincia, ai partiti, movimenti e gruppi politici in sede locale nonché ai presidenti degli organi preposti dalla vigente normativa all'esame delle liste e delle candidature.

g) Accertamento esistenza e buono stato di urne cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (art.33, primo comma d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali, e quindi **entro giovedì 21 febbraio 2008**, il Sindaco del comune o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le due urne da usare, una per la Camera ed una per il Senato, devono essere di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva (che sarà fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) che recherà una dicitura riferita alla singola consultazione (Camera o Senato) e che avrà una cornice dello stesso colore della rispettiva scheda di votazione.

h) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 23 d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro mercoledì 19 marzo 2008**, i Comuni di iscrizione elettorale devono spedire la cartolina-avviso recante l'indicazione della data della votazione esclusivamente agli elettori residenti all'estero che abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia oppure che risiedano in Stati con i quali non si siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca l'esercizio per via postale del diritto di voto.

Nel fare riserva di ulteriori specifiche istruzioni, si fa presente che alla fornitura di tali cartoline-avviso - in duplice modello, di cui uno per i residenti all'estero "optanti" per il voto in Italia e l'altro per gli elettori all'estero impossibilitati ad esprimere il voto per corrispondenza - provvederà lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Dopo la consegna delle cartoline-avviso da parte del predetto Istituto, le stesse saranno distribuite a cura delle Prefetture - U.T.G.immediatamente ai comuni della provincia in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero, con le maggiorazioni all'occorrenza richieste dai comuni medesimi. Il restante quantitativo dovrà essere conservato in Prefettura-U.T.G. a titolo di scorta.

i) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonché di variazioni dei dati inerenti alle circoscrizioni. Peraltro, negli stessi casi – ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile – i comuni stessi potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

i.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste

Le SS.LL. vorranno altresì acquisire la conferma, da parte dei comuni delle rispettive province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate potranno essere inoltrate direttamente da parte delle Prefetture - U.T.G. via fax a questo Ministero, al n. 06/4883756.

i.2) Orari di apertura degli uffici comunali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- **nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da martedì 8 aprile a sabato 12 aprile 2008), dalle ore nove alle ore diciannove;**
- **nei giorni della votazione (domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008) per tutta la durata delle operazioni di votazione.**

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli

comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

i.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

l) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come successivamente modificato)

In vista delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè **tra mercoledì 19 marzo e lunedì 24 marzo 2008**, in pubblica seduta, la quale dev'essere preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune. In particolare la Commissione elettorale procederà :

- alla **nomina**, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di

scrutatori compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 34, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, illustrata nella circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. [6 del 26 gennaio 2006](#), alla quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni impartite con circolare della stessa Direzione Centrale n. [85 del 21 aprile 2006](#) e con circolare [n. 129 del 23 maggio 2006](#), per le parti di interesse contenute nella lettera A), secondo e terzo periodo;

- alla formazione di una **graduatoria di ulteriori nominativi**, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale

procederà alla nomina di **ulteriori scrutatori** scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Il Sindaco, o il Commissario, notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione **che corrisponde a sabato 29 marzo 2008**. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al Sindaco o al Commissario che provvederà a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra. La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre **giovedì 10 aprile 2008**. **I Sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108, 111 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.**

m) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione

Entro e non oltre sabato 29 marzo 2008 - quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – dovranno essere affissi, all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei comuni interessati i manifesti riproducenti i contrassegni e le liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati ammessi in ciascuna circoscrizione (art. 24, primo comma, n. 5) del d.P.R. n. 361/57) e i manifesti con le liste dei candidati alle elezioni del Senato, con i relativi contrassegni, ammessi in ciascuna regione (art. 11, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo n. 533/1993).

Si fa riserva di ulteriori e più specifiche istruzioni in ordine alle modalità della compilazione e stampa di tali manifesti.

Per quanto riguarda i colori delle schede di voto e delle etichette autoadesive, gli stessi verranno determinati e comunicati successivamente. Le relative forniture verranno effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

n) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative

In prossimità delle consultazioni elettorali, si ritiene opportuno sensibilizzare i Sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, in conformità alle prescrizioni normative di cui all'art. 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei Sindaci affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni e nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 53 del d.P.R. n. 361/1957, si precisa che devono anche essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

- gli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria;
- i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture

medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

I Sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 53 del d.P.R. n. 361/1957 e art. 9, decimo comma, della citata legge n.136 del 1976).

o) Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, volte a consentire agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, di votare presso il loro domicilio.

Al riguardo, si ritiene utile sia pure sinteticamente rammentare quanto segue.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto

presso l'abitazione in cui dimora, **“non oltre il quindicesimo giorno** antecedente la data della votazione”, cioè, nella specie, non oltre **sabato 29 marzo 2008**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera – deve indicare il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché, nel periodo antecedente il quindicesimo giorno prima del voto, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, la certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore richiedente l'ammissione al voto domiciliare, del doppio requisito della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e della impossibilità di allontanamento dall'abitazione. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi entro **domenica 6 aprile 2008**, dovranno comunicare – a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione – al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

A seconda dei casi, i sindaci dovranno formare distinti elenchi come di seguito specificati:

- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano al domicilio della stessa sezione di iscrizione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano al domicilio presso sezioni di altro comune o di altri comuni;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano al domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

Per agevolare le operazioni degli appositi uffici distaccati di sezione incaricati della raccolta del voto a domicilio, i comuni vorranno apportare agli elenchi predetti una ulteriore apposita annotazione (“**vota solo Camera**”) a fianco dei nominativi degli elettori che, alla data di domenica 13 aprile 2008, non avranno compiuto i venticinque anni di età e, pertanto, avranno titolo a votare solo per la Camera dei deputati e non già per il Senato della Repubblica.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Si rinvia alla seguente lettera p) per le indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del voto. Si rinvia, inoltre, all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

p) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione,

unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

q) Organizzazione di speciali servizi di trasporto

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).

r) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Sindaci, segretari comunali, ai presidenti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate , esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Si comunica che la presente circolare verrà trasmessa anche agli indirizzi di posta elettronica degli uffici elettorali provinciali e verrà altresì pubblicata nella Sezione Elettorale alla voce Circolari 2008 del portale intranet all'indirizzo: <http://servizielettorali.interno.it>.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionelettorale@interno.it.

IL CAPO DIPARTIMENTO
TROIANI